



Comune di COLONNELLA

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di COLONNELLA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24/11/2023

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Norme di Riferimento e Principi Generali

Art. 5 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di infrazioni al codice della strada (ZTL E APU)

Art. 6 Informativa

CAPO II – SOGGETTI

Art. 7 Titolare

Art. 8 Soggetti designati al trattamento dei dati personali

Art. 9 soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

Capo III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 Modalità di raccolta, trattamento e conversione

Art. 12 Utilizzo di particolari sistemi mobile

Art. 13 Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 Sicurezza dei dati

Art. 15 Accesso alle centrali di controllo

Art. 16 Accesso agli impianti e ai dati

Art. 17 Istituti scolastici

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 18 Sistema Integrato di Videosorveglianza

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Mezzi di ricorso, tutela Amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 20 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali;

CAPO VII

Art. 21 Provvedimenti attuativi

Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di COLONNELLA e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di COLONNELLA nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale di COLONNELLA.

3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

4. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante della *privacy*, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

5. In particolare il presente Regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti e dispositivi di videosorveglianza;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di COLONNELLA:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono riprese video ed immagini restituite da sistemi di ricerca targa;

Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dall'amministrazione Comunale di concerto con il Corpo di Polizia Locale di COLONNELLA, oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente Regolamento.

L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, anche installati su aeromobili a pilotaggio remoto, per le finalità di polizia, è disciplinato dal Capo V del D.P.R. 15/01/2018, n. 15, rubricato "Regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

6. Per tutto quanto in materia di protezione dei dati personali non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- **EDPB** - Comitato Europeo per la protezione dei dati - sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (*adottate il 29 gennaio 2020*)
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15/01/2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";

- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" (cd. *Decreto Sicurezza*), convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, ha recato.

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

- **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per «**RGDP**» (o **GDPR** *General Data Protection Regulation*), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
2. per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *on line* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
3. per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distribuzione di dati;
4. per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
5. per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il

comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

6. per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

7. per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

8. per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9. per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

10. per «**designato**» ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del dlgs 101/2018 modificativo del Dlgs. 196/2003, il soggetto interno dell'organizzazione, istruito e formato, nominato con particolari compiti nel trattamento dei dati personali;

11. per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

12. per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

13. per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

14. per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

15. per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

16. per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

17. per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. n. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di COLONNELLA attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale

anche di ulteriori attività di polizia amministrativa. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti per il trattamento dei dati:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il *software* utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana

Art. 4 – Finalità e architettura degli impianti

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di COLONNELLA dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge regionale n. 42/2013, dallo statuto e dai regolamenti comunali, dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in Legge 13 aprile 2017, n. 48, rubricata "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) monitorare i flussi di traffico;
- g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, ovvero tramite un sistema di analisi dei flussi video prodotti dalle telecamere ed allocato nella centrale operativa del Comando di Polizia Locale, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità del transito di un veicolo.

4. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale prevede la possibilità di utilizzo condiviso con la Questura di TERAMO, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di TERAMO, Stazione Carabinieri di COLONNELLA ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e con tutte le forze di polizia, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio. Le telecamere dotate di tecnologia ANPR (lettura automatica delle targhe) permettono, attraverso il rilascio di account riservati, l'identificazione automatica "Real Time" di veicoli sospetti, segnalati o inseriti in una "Black List", con conseguente innalzamento dell'azione preventiva e repressiva posta in essere dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale.

5. Il Comune di COLONNELLA può dotarsi di *body cam*, *dash cam*, droni, telecamere riposizionabili, del tipo foto-trappola, altri dispositivi mobili anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale di COLONNELLA e comunque da quanto previsto dal presente regolamento.

6. In merito all'utilizzo del sistema tramite "Foto Trappola" si precisa che;

- la necessità di utilizzo di tali dispositivi nasce dall'esigenza di monitorare diversi luoghi con particolare collocazione geografica;
- le stesse saranno ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto, resistenti all'acqua ed ai vari agenti atmosferici.
- avranno la capacità seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video.

Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Le immagini video o fotografiche riprese dalla "foto-trappola" saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su apposito server in uso alla Polizia Municipale.

7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 5 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (Z.T.L. e A.P.U.), la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada nel rispetto del Regolamento Europeo R.G.P.D. n. 2016/679 e con le modalità impartite dal Garante contenute altresì nel DPR n.250/1999.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento delle violazioni di cui al comma 1, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente Regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici delle targhe dei veicoli ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale e al momento dell'accesso vengono comunque oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 6 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

2. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa predisposto da EDPB, il Comitato dei Garanti Europei, e pubblicato in data 10/07/2019 nelle linee guida per la raccolta dei dati con sistemi di videosorveglianza.

3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere ove si evinca chiaramente che trattasi di area soggetta a videosorveglianza.

4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione

ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

5. L'Ente, nella persona del Titolare del trattamento dei dati o suo designato, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.

6. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

7. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 7 – Titolare

1. Il Comune di COLONNELLA è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune di COLONNELLA è rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) nomina i soggetti designati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità.

Art. 8-Soggetti designati al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di COLONNELLA, o i diversi soggetti indicati dal Sindaco, sono individuati quali soggetti designati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

In particolare il soggetto designato al trattamento:

- provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del R.G.P.D. e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del R.G.P.D.;
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del R.G.P.D.;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del R.G.P.D.;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del R.G.P.D. e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del R.G.P.D., nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

- vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. I soggetti autorizzati sono di norma gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:
 - utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali per l'accesso alle banche dati informatiche, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del soggetto designato al trattamento dei dati;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al soggetto designato al trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
3. Tra i soggetti designati quali autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
4. I soggetti autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.
5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10 - Soggetti esterni

1. Il Titolare del trattamento, qualora per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi, il soggetto designato al trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, R.G.P.D..

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere e altri dispositivi avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili).
2. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati al trattamento avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.
3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o, in caso contrario, in bianco/nero.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale operativa *master* presso la sede del Corpo di Polizia Locale di COLONNELLA dove sono registrati su appositi *servers*. Presso la sala operativa del Comando è prevista una postazione *client* per la visualizzazione delle immagini delle telecamere ivi installate. In queste sedi le immagini sono direttamente visualizzate su *monitors* e *hardware client* appositamente configurati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata, per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo, per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, salvo specifiche richieste dell'autorità giudiziaria.

Per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo) la conservazione è limitata per un periodo massimo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di pubblica sicurezza.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare, allo scadere del termine previsto, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente

dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Nel caso di assegnazione del dispositivo al singolo operatore di Polizia Locale, durante lo svolgimento di servizio esterno spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la successiva disattivazione. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata al Sottufficiale o all'Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto informatico.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5, R.G.D.P. ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., R.G.P.D., su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati e sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 R.G.P.D., la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, R.G.P.D..

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, R.G.D.P. .

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, da rivolgere al soggetto designato al trattamento, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il soggetto designato al trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, R.G.P.D., l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei *files* contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, R.G.P.D..
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, R.G.P.D., nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni *wireless* (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).
5. Come già indicato al precedente art. 8, il titolare del trattamento procede a individuare con atto scritto il soggetto designato al trattamento dei dati e quest'ultimo, come già indicato all'art. 8, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Il Titolare ed il soggetto designato al trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 15 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il Comando di Polizia Locale di COLONNELLA, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositata presso le centrali di cui sopra.
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai designati ed agli autorizzati al trattamento, individuati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei soggetti designati al trattamento, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati del Comando di Polizia Locale di COLONNELLA individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente al personale incaricato di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I designati al trattamento impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli

impianti di pulizia dei locali.

6. Gli autorizzati al trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai designati al trattamento e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 16 - Accesso agli impianti e ai dati

L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate presso la Sala Operativa della sede del Comando di Polizia Locale di COLONNELLA, o presso la postazione *client* di cui all'art. 11 comma 5. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal designato al trattamento.

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al designato ed agli autorizzati al trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento;
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del designato al trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, Legge n. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 17 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivato presso gli istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

3. È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici

scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 18 - Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto.
2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
 - c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento datato 8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle disposizioni del R.G.P.D. n. 2016/679 e alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all’attività del controllo sul territorio per finalità di sicurezza urbana, il trattamento dei dati non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante qualora:
 - a) l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
 - b) un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, R.G.P.D. ed alle disposizioni attuative.

Art. 20 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82
2. Il Titolare, o il Responsabile del trattamento, è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo R.G.P.D. imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, R.G.P.D..

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, mentre la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, saranno stabiliti in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente Regolamento integra ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia e abroga ogni diversa previsione regolamentare in contrasto con esso.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione o modifica di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO